

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2019**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Visto il vigente Regolamento di governance delle Società controllate dall’Ente, approvato con deliberazione del 19 dicembre 2018 ai sensi dell’art.10, comma 1 bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che dispone che l’ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguino con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; tenuto conto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere del 31 maggio 2019, ha chiesto di riformulare alcune previsioni del testo del citato Regolamento, al fine di adeguarlo ai principi generali del richiamato Testo Unico; tenuto conto altresì che l’ACI, ai sensi dell’art.21 bis, comma 2, della legge n.287/1990, è tenuto a comunicare all’Autorità entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del parere *de quo* le iniziative al riguardo adottate; preso atto di quanto emerso nel corso della seduta; udita, in particolare, la relazione del Prof. Antonio Nuzzo, Professore Ordinario di Diritto Commerciale e Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss “Guido Carli”, incaricato dell’esame del predetto parere; tenuto conto che i rilevi formulati dalla citata Autorità afferiscono, in particolare, ad aspetti di adeguamento formale al testo del decreto legislativo n. 175/2016, nonché ad ulteriori profili riferiti all’ammissibilità, per l’ACI, di promuovere, per il tramite delle proprie Società partecipate, attività nell’ambito del turismo, del *car sharing* e dell’infomobilità, ritenute come non rientranti tra le finalità istituzionali dell’Ente o non strettamente necessarie al raggiungimento di queste ultime; considerato, preliminarmente, che il criterio di adeguamento riconosciuto all’ACI ed agli AC, come previsto dalle richiamate disposizioni normative, lascia di per sé agli Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica margini di autonomia regolamentare in relazione alle rispettive peculiarità ed ai differenti rami di attività, non richiedendosi, quindi, una pedissequa applicazione delle singole disposizioni contenute nel Testo Unico; ritenuto peraltro, in tale contesto, di recepire nella sostanza le osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato secondo quanto emerso in corso di seduta; tenuto conto che le iniziative dell’Ente in materia di turismo e di mobilità, nelle declinazioni che si sono concretamente realizzate nel tempo, afferiscono agli ambiti statutari storicamente presidiati dall’Automobile Club d’Italia sin dalla sua fondazione e, come tali, da sempre insiti nella *mission* dell’Ente e strettamente ad essa connessi; ritenuto conseguentemente di ribadire, relativamente a tali ambiti di attività svolte anche per il tramite delle Società partecipate, che gli stessi si configurano come strettamente necessari al pieno perseguitamento delle finalità istituzionali dell’Ente, in linea con le previsioni statutarie, evidenziando tali aspetti nella nota di riscontro da inviare all’Autorità; ravvisata altresì la

necessità, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione, di conferire mandato al Presidente per la formalizzazione delle integrazioni al Regolamento di governance delle Società controllate dall'Ente, finalizzate a recepire le osservazioni in argomento, nonché per la predisposizione della nota di riscontro all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei termini di cui sopra; **conferisce mandato** al Presidente ai fini della formalizzazione delle integrazioni al testo del vigente Regolamento di governance delle Società controllate dall'Ente finalizzate a recepire i rilievi formulati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nonché per la predisposizione della nota di riscontro all'Autorità medesima nei termini di cui in premessa, con riserva della preventiva sottoposizione del testo del Regolamento, come sopra integrato, al Consiglio Generale nella sua prima riunione utile, ove tale sottoposizione risulti compatibile con i termini di riscontro previsti.”.